

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

- Roma -

RICORSO

per

Comune di Trivento (c.f.: 00064560709), con sede legale in Trivento (CB), Via Torretta n. 6, in persona del Sindaco p.t. Dott. Pasquale Corallo, rappresentato e difeso, giusta procura speciale asseverata allegata in calce al presente atto e rilasciata su foglio separato, nonché deliberazione di Giunta comunale n. 137 del 12.10.2021 (**doc. 1**) e successiva determinazione di incarico n. 149 del 27.10.2021 (**doc. 2**), dall'avv. Andrea Filippini del foro di Arezzo (c.f.: FLPNDR81D23F839S) e dall'avv. Lorenzo Casaroli (c.f.: CSRLNZ91R22A271G) del foro di Ancona, sia congiuntamente tra di loro ovvero comunque anche in via disgiunta ed autonoma, elettivamente domiciliato digitalmente presso il domicilio digitale del primo di cui al seguente indirizzo PEC, come comunicato al proprio Ordine di appartenenza e come da PEC da Registri di Giustizia: avvocato.filippini@pec.it, al quale si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al presente giudizio;

ricorrenti;

contro

- **Presidenza del Consiglio dei Ministri (c.f.: 80188230587)**, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., con sede legale in Roma (RM), Piazza Colonna n. 370;
- **Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri (c.f.: 80188230587)**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma (RM), Via della Ferratella in Laterano n. 51;

Amministrazioni resistenti;

e nei confronti di

Comune di Gissi (c.f.: 81002540698), in persona del Sindaco p.t., con sede legale in Gissi (CH), Largo Laporta n. 14;

controinteressato.

avverso e per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia

del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport del 13 settembre 2021 di approvazione delle risultanze del "Bando Sport e Periferie 2020", e segnatamente dell'allegato "A" al citato decreto, recante "Graduatoria di merito", per la parte in cui non comprende il Comune odierno ricorrente e dell'allegato "B" al citato decreto recante "Elenco esclusi a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa", per la parte in cui vi include il Comune odierno ricorrente;

nonché, per quanto occorrer possa:

- dell'allegato "C" al citato decreto, recante "Elenco esclusi dalla Commissione valutatrice di merito";*
- del Bando "Sport e Periferie 2020" per la individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito del Fondo "Sport e Periferie", pubblicato in data 13 luglio 2020;*
- di tutti i verbali del "Gruppo di lavoro", ancorché di contenuto non noto e per l'accesso ai quali è stata presentata rituale istanza - allo stato inevasa - con i quali il Dipartimento per lo Sport ha ritenuto di escludere il Comune ricorrente in fase di istruttoria tecnico-amministrativa dal novero di quelli ammissibili a valutazione di merito e senza l'attivazione di alcun soccorso istruttorio;*
- del decreto del Capo del Dipartimento per Sport del 5 novembre 2020, con il quale si è proceduto ad istituire il predetto "Gruppo di lavoro" di supporto al Capo del Dipartimento medesimo - Responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 - ad esso demandando la verifica preliminare di ammissibilità tecnico-amministrativa delle domande presentate;*
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali e successivi ancorché non conosciuti dai ricorrenti, ove lesivi.*

* * *

A supporto delle domande impugnatorie e cautelari prospettate con il presente ricorso vengono svolte le seguenti considerazioni.

Fatto

1. Come noto, l'art. 1, c. 362, L. 27 dicembre 2017, n. 205 (L. Finanziaria 2018), al fine di attribuire natura strutturale al Fondo "*Sport e Periferie*" di cui all'art. 15, c. 1, D.L. 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 gennaio 2016, n. 9, ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, assegnando tali risorse all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con la L. 27 dicembre 2019, n. 160, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*", l'anzidetta somma è stata stanziata anche per l'anno 2020. Conseguentemente, in data 12 maggio 2020 veniva emanato il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, con il quale venivano definiti i criteri e le modalità di per la gestione di dette risorse assegnate all'Ufficio per lo sport e - segnatamente - di quelle attribuite al Fondo "*Sport e Periferie*".

In tale contesto, il Dipartimento per lo Sport (succeduto - a seguito della riorganizzazione amministrativa operata con D.P.C.M. 28 maggio 2020 - al precedente Ufficio, assumendo così la attuale configurazione dipartimentale) procedeva quindi alla pubblicazione, in data 13 luglio 2020, del "*Bando Sport e periferie per l'annualità 2020*" (**doc. 3**) volto alla individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito del «*Fondo Sport e Periferie*» di cui trattasi, con l'obiettivo di selezionare e finanziare interventi volti a:

- realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all'attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;
- diffusione di attrezzature sportive con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti;
- completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all'attività agonistica nazionale e internazionale.

2. In ragione di quanto previsto dal bando (*cf.* art. 5), i Comuni erano annoverati tra i soggetti ammessi a presentare domanda di contributo per il finanziamento degli interventi con le finalità ivi previste e poc'anzi riferite. In particolare, l'odierno Comune ricorrente di Trivento presentava richiesta di contributo specificamente concernente il progetto denominato "*Completamento di un impianto sportivo coperto (Palazzetto dello Sport)*" (**doc. 4**).

3. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport del 13 settembre 2021 (in pari data pubblicato; **doc. 5**), si pubblicavano infine le risultanze del bando *de qua*, in proposito disponendo: 1. "*che è approvata la graduatoria finale dei progetti*

presentati nell'ambito del "Bando Sport e Periferie" pubblicato in data 13 luglio 2020, come da allegato "A" al presente decreto; [...] 2. che sono approvate, altresì, le risultanze conseguite da ciascuna domanda di finanziamento pervenuta, come dagli allegati "B" e "C" concernenti, rispettivamente, le domande di finanziamento ritenute non ammissibili - a seguito dell'istruttoria tecnico-amministrativa - con evidenza analitica delle motivazioni di non conformità al bando per la presenza di vizi escludenti non superabili o non superati nemmeno a seguito dell'attivazione del soccorso procedimentale, nonché le domande ritenute non ammissibili dalla Commissione di valutazione, con evidenza analitica delle motivazioni di inammissibilità" (elenchi allegati "A", "B" e "C": rispettivamente, **doc. 6**, **doc. 7** e **doc. 8**).

4. Con la lettura del decreto e, in particolare, del relativo allegato "B", il Comune odierno ricorrente ha potuto così apprendere che - nonostante la puntuale domanda avanzata, assistita da tutti gli allegati richiesti dal bando - era stato escluso (del tutto illegittimamente, come si vedrà *infra* in maniera palmare) a seguito della mera istruttoria tecnico-amministrativa di ammissibilità (preliminare alla fase della valutazione di merito), in ragione - così la "motivazione" del provvedimento contenuta su foglio Excel (sic!) - della "*violazione par. 6 lett. d) e par. 8 lett. g) del bando*". In altri termini, il "Gruppo di lavoro" istituito dal Capo del Dipartimento per Sport con proprio decreto del 5 novembre 2020 per la verifica preliminare di ammissibilità tecnico-amministrativa delle domande presentate, ha ritenuto di escludere il Comune ricorrente perché - asseritamente - non avrebbe allegato alla domanda di ammissione al contributo la documentazione comprovante la "*verifica preventiva e validazione del livello di progettazione presentato, ai sensi dell'art. 26, D. Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti)*".

Non essendo tale circostanza corrispondente al vero, si rileva agevolmente come - anche solo attraverso la mera ricostruzione dei fatti di cui è causa - i provvedimenti oggetto di impugnativa si appalesino illegittimi. Degli stessi, dunque, non potrà conseguentemente che disporsi l'annullamento richiesto per i seguenti motivi in

Diritto

A) Sulla erroneità - in fatto - dell'esclusione in ragione dalla "*violazione del par. 6 lett. d) e par. 8 lett. g) del bando*". Travisamento dei fatti, illogicità manifesta, difetto assoluta di istruttoria.

5. Come si è riferito in fatto, solo con la pubblicazione dell'impugnato decreto di approvazione delle risultanze del bando "*Sport e Periferie*", l'ignaro Comune ricorrente ha potuto apprendere di non essere nemmeno stato ammesso alla fase della valutazione di merito innanzi alla Commissione giudicatrice, essendo il proprio progetto stato escluso in sede di verifica di ammissibilità tecnico-amministrativa della domanda da parte del "Gruppo di lavoro" del Capo del Dipartimento. Tale esclusione si fonderebbe altresì sulla (ritenuta) presenza di "*vizi escludenti non superati o non superabili nemmeno a seguito dell'attivazione del soccorso procedimentale*".

In disparte l'ulteriore ed erronea (quanto ingannevole) precisazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (e della quale pure si dirà meglio brevemente, *deinde*) per cui la violazione addebitata al ricorrente sarebbe stata "*in ogni caso non superabile anche a seguito dell'attivazione del soccorso procedimentale*" - invero mai attivato (ma anche di questo si dirà nel prosieguo) -, si appalesa chiaramente illegittima l'esclusione decretata per la asserita "*violazione par. 6 lett. d) e par. 8 lett. g) del bando*".

Ed infatti: il par. 6 lett. d) del bando, prevede che all'atto dell'inserimento della domanda (mediante procedura telematica), debba essere altresì allegata la documentazione concernente la "*verifica preventiva e la validazione del livello di progettazione presentato, ai sensi dell'art. 26, D. Lgs. n. 50/2016*", mentre il par. 8 lett. g) del bando sancisce (illegittimamente, come si vedrà con altro autonomo motivo di ricorso) la "*esclusione delle richieste pervenute prive della documentazione e delle dichiarazioni indicate al paragrafo 6*".

Talché, l'esclusione a carico del Comune ricorrente sarebbe dunque avvenuta in ragione dell'omessa allegazione alla richiesta di finanziamento della documentazione concernente lo svolgimento delle fasi di verifica e validazione del progetto presentato, ai sensi dell'art. 26, Codice degli appalti.

La circostanza dedotta - tuttavia e assai semplicemente - non corrisponde al vero, come agevolmente comprovato *per tabulas* dall'allegata produzione documentale (**doc. 9**: verbale di verifica e validazione depositato; il già prodotto **doc. 4**: ricevuta telematica della domanda presentata, con riepilogo della documentazione depositata a corredo della domanda stessa, nella quale - appunto - il predetto verbale risulta pacificamente depositato).

5.1. Ora, ben si comprende l'estrema difficoltà tecnico-amministrativa nella quale si si è imbattuta il Dipartimento per lo Sport nella gestione di un bando che, come rappresentato

nella narrativa del decreto di approvazione delle risultanze conclusive, *“ha visto la presentazione di numero 3.380 domande di contributo”* (in pratica, quasi la metà dei Comuni italiani ha presentato un progetto per l’ammissione al finanziamento); né questa difesa intende sottovalutare la *“complessità tecnico-amministrativa del procedimento e la rilevanza qualitativa delle attività istruttorie ad esso connesse, sviluppate nel periodo segnato dalle conseguenze dell’emergenza pandemica”* (così, ancora testualmente, l’impugnato decreto); ma è di tutta evidenza che proprio per l’assoluta importanza strategica che il progetto candidato riveste per la popolazione e per il territorio di un Comune di piccole dimensioni come quello odiernamente ricorrente una istruttoria meno approssimativa sarebbe stata non soltanto auspicabile, ma certamente doverosa.

L’esclusione del Comune dall’ammissione della propria istanza alla fase di valutazione del merito è dunque fondata su presupposti di fatto totalmente errati, e merita dunque di essere annullata.

B) In ogni caso, sul deposito della deliberazione di Giunta comunale di approvazione del progetto esecutivo (e sul suo valore tecnico e giuridico), nonché sulla illegittima portata escludente attribuita alla *“violazione del par. 6 lett. d) e par. 8 lett. g) del bando”*, ai sensi dell’art. 83, c. 8, D. Lgs. n. 50/2016. Violazione di legge, sviamento, illogicità manifesta.

6. Il motivo di cui dianzi, avente carattere eminentemente fattuale (e comprovato *per tabulas*), ha evidentemente carattere assorbente.

Per mero tuziorismo difensivo, si osservi comunque come l’esclusione disposta sarebbe stata illegittima anche nel caso in cui, per mera ipotesi, il documento di verifica e validazione di cui all’art. 26, D. Lgs. n. 50/2016 fosse stato effettivamente mancante.

Il Comune, infatti, non ha in ogni caso mancato di allegare alla propria richiesta di finanziamento telematica la deliberazione della Giunta comunale di approvazione del progetto esecutivo (deve intendersi: del progetto presentato ai fini del finanziamento richiesto), la quale, come ben noto - e come nella stessa testualmente riportato - non può che presupporre (a pena di invalidità) e dare atto dell’avvenuto compimento delle prelieve attività di «verifica» e «validazione» (si noti: proprio quelle asseritamente carenti!) del medesimo progetto (**doc. 10**). Senza necessità alcuna di tediare l’Ecc.mo Giudice adito con nozioni basilari del Codice degli appalti (che pure, però, sarebbero dovute essere conosciute dal Dipartimento procedente) la

deliberazione di Giunta comunale con la quale si procede all'approvazione del progetto esecutivo postula infatti ontologicamente - ai sensi del combinato disposto delle disposizioni recate sia dal Testo Unico degli Enti Locali, D. Lgs. n. 267/2000, che dal Codice degli appalti, D. Lgs. n. 50/2016, l'avvenuto espletamento delle attività di verifica e validazione del progetto, ponendosi come atto che assomma in sé ciascuno degli espletati e rendicontati livelli progettuali precedenti.

Basti del resto osservare come sia proprio il par. 6 del bando a richiamare espressamente l'art. 26, Codice degli appalti (recante le novellate disposizioni in tema di "*Verifica preventiva della progettazione*"), a sua volta fatto oggetto espresso di rimando da parte dell'art. 23, Codice degli appalti, che non a caso statuisce, a proposito della progettazione esecutiva, che: "*In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dall'articolo 26, comma 3*".

Se si riflette, infine, sulla circostanza che - ai sensi dell'art. 83, c. 8, D.lgs n. 50/2016 - giammai "*I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle*", appare del tutto evidente l'illegittima portata escludente attribuita alla (in ogni caso denegata, come pure comprato *per tabulas*) mera mancata allegazione di un verbale, tra l'altro presupposto e richiamato - come già *supra* osservato - dalla deliberazione di Giunta comunale di approvazione del progetto esecutivo candidato a bando.

C) Sulla mancata attivazione (obbligatoria) del soccorso istruttorio, ex art. 83, D. Lgs. n. 50/2016. Violazione di legge.

7. Con i due precedenti motivi si è già comprovato in fatto e dimostrato in diritto che: 1. il Comune ricorrente ha effettivamente provveduto, in conformità al bando, a depositare il verbale di verifica e validazione del progetto candidato; 2. che, seppur per mera ipotesi, ciò non fosse avvenuto, il deposito della deliberazione di approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta comunale include e supera, di fatto, la previsione di cui al par. 6, lett. d) del bando in tema di verifica e validazione preventiva della progettazione; e 3. che, pur nella denegata ipotesi in cui il documento di validazione fosse stato effettivamente mancante e che non si voglia attribuire alla deliberazione di Giunta comunale di approvazione del progetto

esecutivo valore includente ed assorbente, il Dipartimento per lo Sport non poteva introdurre - sulla base del Codice viegente, nonché di una giurisprudenza monolitica sul punto - nuove cause di esclusione non previste dal D. Lgs. n. 50/2016.

Per mero scrupolo difensivo, corre l'obbligo altresì di osservare come - in ogni caso - un'eventuale carenza documentale di carattere meramente formale avrebbe dovuto essere colmata mediante il ricorso al soccorso istruttorio.

L'obbligato ricorso al soccorso, che trova la sua disciplina positiva nell'art. 83, D. Lgs n. 50/2016, è infatti espressamente preordinato a consentire, in sede di partecipazione ad un bando, di sanare le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, così di fatto evitando l'alternativa deteriore costituita dall'esclusione per meri vizi formali (quella - appunto - illegittimamente decretata dal Gruppo di lavoro del Capo Dipartimento sulla base di una ricognizione quanto meno, lo si è visto, sin troppo sbrigativa).

Il decreto impugnato, con ulteriore autonomo profilo di illegittimità, dà invece conto dell'avvenuta attivazione di una fase di «*soccorso procedimentale*» che invece - valga il vero! - non c'è mai stato (e che invece, qualora fosse stata attivato, avrebbe certamente consentito al Comune ricorrente di fornire non solo adeguati ragguagli all'intimato Dipartimento, ma sinanche di fornire qualsivoglia altra documentazione asseritamente mancante.

* * *

Sull'istanza cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati

8. Il *fumus* emerge con sicura certezza dai motivi del ricorso, apparendo palesemente illegittima l'esclusione del Comune odierno ricorrente dal novero di quelli ammessi alla successiva fase di valutazione di merito dei progetti, così come manifestamente viziato l'operato svolto dal Gruppo di Lavoro del Dipartimento per lo Sport in sede di verifica preliminare di ammissibilità tecnico-amministrativa della domanda presentata dall'istante.

Valga altresì in proposito osservare che dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati lo stesso interesse pubblico all'individuazione delle migliori proposte progettuali da ammettere a finanziamento subisce un forte pregiudizio, concretandosi, tra l'altro, nella illegittima esclusione di un Comune di piccole dimensioni che proprio nel bando “*Sport&Periferie*” ha una delle rarissime opportunità di accesso a finanziamenti statali.

Quanto al *periculum in mora*, si rileva agevolmente come, in ragione dell'illegittimo operato dell'Amministrazione procedente, sia stata negata in radice al Comune l'opportunità -

quantomeno - di accedere alla valutazione di merito della propria proposta progettuale presentata in risposta al bando pubblico. Ora, mentre dalla doverosa ed immediata ammissione del Comune illegittimamente pretermesso alla fase della valutazione di merito alcun *vulnus* - nemmeno in via ipotetica - deriverebbe all'interesse pubblico, al contrario la stipula del contratto e l'erogazione dei finanziamenti non può che aggravare - tramite ulteriori profili di illegittimità derivata - la già viziata attività amministrativa del Dipartimento intimato.

Si chiede pertanto che codesto Ecc.mo Collegio, in accoglimento della presente richiesta cautelare, riammetta (anche solo con riserva, in attesa di una più ponderata deliberazione di merito, qualora ritenuta necessaria) "in gara" la proposta progettuale illegittimamente esclusa in sede di verifica preliminare di ammissibilità tecnico-amministrativo, disponendo che la Commissione valutatrice (già nominata o *ex novo* da nominarsi) proceda alla valutazione dell'intervento proposto dal Comune ricorrente ai fini dell'inserimento nella "*Graduatoria di merito*" degli interventi ammessi.

Si insta in ogni caso sin d'ora, in ragione della semplicità dei fatti di cui è causa e delle macroscopiche ed acclamate violazioni non revocabili in dubbio, per una decisione in forma semplificata *ex art. 60, c.p.a.*

* * *

Di talchè, il Comune di Trivento, come sopra individuato, rappresentato, difeso e domiciliato,

CONCLUDE

affinché l'Ecc.mo TAR adito, in accoglimento del presente ricorso e previa adozione di idonea misura cautelare, voglia annullare gli atti e provvedimenti impugnati e, per l'effetto, accogliere le domande sopra formulate.

Con vittoria di spese e competenze di lite, da liquidarsi anche *ex officio* ai sensi del D.M. n. 55/2014, e comunque da attribuirsi direttamente ai sottoscritti procuratori, che se ne dichiarano ritualmente antistatari ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.a.

Si depositano i documenti sopra richiamati, come da separato indice foliaro.

In ordine alla disciplina delle spese di giustizia, si dichiara che il contributo unificato da versare è pari ad € 650,00.

Con riserva di produrre memorie, documenti e motivazioni aggiuntive.

avv. Andrea Filippini
Ancona (AN) - via Magenta, 5 - 60121
Pieve Santo Stefano (AR) - via Alpe, 91 - 52036

Ancona - Roma - Trivento, 2 novembre 2021

Avv. Andrea Filippini

Avv. Lorenzo Casaroli